

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

11/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>Propaganda elettorale, le regole del Garante della Privacy – G.U. del 22 febbraio n.43</b>	<b>2</b>
<b>L'uso della PEC nelle amministrazioni pubbliche – Circolare n. 1/2010 del 22 febbraio 2010</b>	<b>3</b>
<b>Direttiva sull'attuazione dell'art. 7 del d.lgs n. 198/2009 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, Direttiva n. 4/2010</b>	<b>4</b>

## Propaganda elettorale, le regole del Garante della Privacy – G.U. del 22 febbraio n.43

L'Autorità Garante per la privacy ha approvato il provvedimento relativo alle linee guida da rispettare in occasione della propaganda elettorale in vista delle prossime consultazioni amministrative.

In sostanza il provvedimento, che conferma i contenuti e le disposizioni del precedente provvedimento generale del 2005, riassume le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini.

Si riportano di seguito gli elementi essenziali del provvedimento (dal sito del garante della Privacy):

### **Dati utilizzabili senza consenso**

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

### **Dati utilizzabili con il previo consenso**

A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

### **Dati non utilizzabili**

Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

### **Informazione ai cittadini**

I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 maggio 2010.

### **L'uso della PEC nelle amministrazioni pubbliche – Circolare n. 1/2010 del 22 febbraio 2010**

La presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica, ha diffuso la circolare 1/2010 volta a sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

In premessa la circolare riassume il quadro legislativo vigente e precisamente:

- 1) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico,
- 2) Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha introdotto il "Codice dell'amministrazione digitale" ed il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 che prevedono l'obbligo di
  - istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica per ciascun registro di protocollo;
  - utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati
- 3) La legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede che entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice".
- 4) La legge 102 del 3 agosto 2009 che ha istituito l'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

Le sopra richiamate disposizioni, prevedono chiaramente *"... l'obbligo di utilizzo della posta elettronica da parte delle amministrazioni pubbliche con riferimento sia alla posta elettronica semplice, da utilizzarsi per le comunicazioni ordinarie interne alle amministrazioni e tra amministrazioni, sia a quella certificata, da prendere a modello per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i cittadini e le imprese.*

*Inoltre, nella situazione oramai imminente in cui qualunque professionista, cittadino o impresa potrà disporre agevolmente di un sistema per interagire con le amministrazioni in modalità elettronica, quest'ultime hanno l'obbligo di gestire tramite lo stesso mezzo le istanze veicolate in questa forma.*

*Le stesse amministrazioni, in conseguenza del disposto relativo all'istituzione di almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo, dovranno, inoltre, provvedere a collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti a sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti sia mediante la posta elettronica semplice che mediante la posta elettronica certificata".*

La circolare conclude con l'invito a tutte le Pubbliche Amministrazioni a divulgare i propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzando gli strumenti già oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l'Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee gestito da DigitPA.

Si rammenta che l'attuazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo della posta elettronica è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150,

**Direttiva sull'attuazione dell'art. 7 del d.lgs n. 198/2009 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, Direttiva n. 4/2010**

La direttiva n. 4/2010, indirizzata a tutte le Amministrazione Pubbliche, contiene l'invito alla predisposizione di una ricognizione e successiva pubblicazione degli obblighi e degli standard di comportamento di ciascuna Amministrazione.

La direttiva ricorda che il decreto legislativo n. 150 del 2009, ha, tra l'altro, previsto la creazione di un complesso sistema che ha come obiettivo unitario, la definizione di obblighi e standard di comportamento delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici oggettivi, misurabili e concretamente giustiziabili con l'azione collettiva.

Sempre secondo il decreto legislativo 150, le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche", mentre "per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche".

In attesa della definizione degli standard di qualità dei servizi pubblici, la direttiva n. 4 rimanda ai parametri di riferimento individuati in via provvisoria dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche che con deliberazione n. 1/2010, ha stabilito che in sede di prima applicazione e fatta salva ogni diversa determinazione di standard temporali o qualitativi ed economici secondo le modalità previste dall'ordinamento, ai fini della individuazione degli standard temporali, qualitativi ed economici si può fare riferimento, ove necessario:

- a) alle previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti;
- b) alle carte dei servizi esistenti, e agli eventuali ulteriori provvedimenti in materia adottati dalle singole amministrazioni;

Ciò premesso la direttiva in oggetto invita tutte le amministrazioni nazionali, regionali e locali:

- 1) ad effettuare una ricognizione completa dei rispettivi standard qualitativi ed economici, secondo i criteri sopra indicati e facendo quindi riferimento a quelli già vigenti ritenuti sostenibili in base alla legislazione pregressa;
- 2) a pubblicarne gli esiti sui propri siti istituzionali, ai fini della migliore conoscibilità da parte dei cittadini e delle associazioni di consumatori ed utenti, anche per consentire loro l'esercizio dei diritti riconosciuti dal testo normativo;
- 3) a trasmettere gli esiti della ricognizione alla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità, a fini di ausilio nelle attività di definizione degli standard per le pubbliche amministrazioni;
- 4) ad effettuare la medesima ricognizione, pubblicazione e trasmissione con riferimento agli obblighi contenuti nelle carte dei servizi e agli standard qualitativi ed economici dei concessionari di pubblici esercizi.

Bergamo, 01 marzo 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord